

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LATINO, TEDESCHI Franco e CIRIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1975

Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 marzo 1974, n. 72, sono state emanate disposizioni per disciplinare l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza e per il riconoscimento giuridico della pensione di invalidità agli assistenti di volo. In particolare sono stati determinati i compiti del personale addetto ai servizi complementari di bordo, quali l'assistenza ed il pronto soccorso ai passeggeri, il servizio d'emergenza in caso di pericolo, ed è stato stabilito che al personale in possesso dell'attestato abilitante all'esercizio di tali compiti è riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859.

Per il rilascio del suddetto attestato la legge stabilisce all'articolo 4 il possesso da parte degli interessati di determinati requisiti giuridici e fisici e il superamento di talune prove intese ad accertare le particolari attitudini di comportamento in cabina, di conoscenza della funzionalità e della efficienza delle apparecchiature di bordo e di pronto soccorso, nonchè la conoscenza della lingua inglese.

L'articolo 8 prevede che, nella prima applicazione della legge, tale attestato viene ri-

lasciato dall'Amministrazione dell'Aviazione civile al personale addetto ai servizi complementari di bordo a prescindere dalle prove di cui sopra purchè essi abbiano effettuato almeno 600 ore di volo. La legge però non ha fissato la data entro la quale il personale navigante debba avere effettuato le 600 ore di volo, nè comunque ha demandato ad apposito provvedimento di carattere amministrativo la determinazione della data stessa.

Ciò ha causato incertezze e disorientamento in sede ministeriale presso le Compagnie di navigazione aerea e nell'ambito del personale interessato in quanto non si è potuto finora procedere al rilascio degli attestati a tutto il personale complementare di bordo.

Infatti, l'espressione contenuta nell'articolo 8 citato e cioè « nella prima attuazione della presente legge » non ha reso possibile addivenire ad un'esatta interpretazione della norma circa il termine *ad quem* da prendere per base ai fini del calcolo delle ore di volo effettuate. D'altra parte, un qualsiasi provvedimento amministrativo, che s'intendesse emanare per rimediare all'omissione della legge, sarebbe da ritenere illegittimo ed incostituzionale, dato che la legge stessa non

faculta l'esecutivo a disciplinare ulteriormente la materia.

Va poi considerato che, qualora per tutti gli assistenti di volo si dovesse procedere all'effettuazione degli esami, si creerebbero gravi disagi al servizio della navigazione aerea in quanto la commissione esaminatrice si troverebbe nella impossibilità materiale di svolgere i propri compiti in un termine relativamente breve, mentre le Compagnie di navigazione aerea, per un periodo di tempo, che potrebbe essere piuttosto lungo, verrebbero private della possibilità di assicurare il servizio di volo.

Ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge che intende fissare al 31 marzo 1975 la data

entro la quale gli assistenti devono avere espletato le 600 ore di volo. La data così stabilita faciliterebbe il rilascio degli attestati al personale già in possesso della necessaria preparazione ed esperienza e consentirebbe alla commissione esaminatrice di svolgere agevolmente i propri compiti nei riguardi del personale che, essendo stato assunto in epoca relativamente recente, non ha potuto ancora conseguire tutti i requisiti necessari.

Onorevoli senatori, l'amministrazione interessata, le Compagnie di navigazione aerea, il personale di volo, le organizzazioni sindacali di categoria attendono con fiducia che vogliate approvare l'unito disegno di legge, in considerazione delle particolari ragioni che ne hanno determinato la presentazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.